

## REGOLAMENTO (UE) N. 317/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2014

**che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (sostanze CMR)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE<sup>(1)</sup> della Commissione, in particolare l'articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In forza del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, punti 28-30, è vietata la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1 A o 1B, o di miscele che le contengono in concentrazioni superiori ai limiti specificati. Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII.
- (2) Al fine di aggiornare o includere una serie di nuove classificazioni armonizzate di sostanze CMR, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> è stato modificato dai regolamenti (UE) n. 618/2012<sup>(3)</sup> e (UE) n. 944/2013<sup>(4)</sup> della Commissione ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico.
- (3) Il regolamento (UE) n. 618/2012 definisce una nuova classificazione armonizzata per le seguenti sostanze: il fosforo di indio è stato classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B, mentre il fosfato di trietilile e l'acido 4-terz-butilbenzoico sono stati classificati come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B.

- (4) Il regolamento (UE) n. 944/2013 definisce una nuova classificazione armonizzata per le seguenti sostanze: [la pece, catrame di carbone, alta temperatura] è stata classificata come sostanza cancerogena di categoria 1A; l'arseniuro di gallio è stato classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B; [la pece, catrame di carbone, alta temperatura] è stata classificata come sostanza mutagena di categoria 1B; [la pece, catrame di carbone, alta temperatura], l'eossiconazolo (ISO), il nitrobenzene, lo ftalato di diesel, l'n-etil-2-pirrolidone, il pentafluorotannato d'ammonio, l'acido perfluorotannico e il 2-etiletil 10-etil-4,4-diottil-7-ossido-8-ossido-3,5-ditria-4-stannatetradecanoato sono state classificate come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B.

- (5) Dal momento che gli operatori possono applicare le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della data prevista dal presente regolamento, è opportuno che siano in grado di applicarne tempestivamente le disposizioni su base volontaria.
- (6) Occorre dunque modificare in tal senso le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente agli allegati I, II e III del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'allegato I del presente regolamento si applica a decorrere dal 1° aprile 2014.

L'allegato II del presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'allegato III del presente regolamento si applica a decorrere dal 1° aprile 2016.

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione, del 10 luglio 2012, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 179 del 11.7.2012, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 del 3.10.2013, pag. 5).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO I

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) nell'appendice 2 la tabella include la seguente voce secondo l'ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

«fosfuro di indio	015-200-00-3	244-959-5	22398-80-7»	
-------------------	--------------	-----------	-------------	--

2) nell'appendice 6 la tabella include le seguenti voci secondo l'ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

«fosfato di trixilile	015-201-00-9	246-677-8	25155-23-1	
acido 4-terz-butilbenzoico	607-698-00-1	202-696-3	98-73-7»	

## ALLEGATO II

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) nell'appendice 2 la tabella include la seguente voce secondo l'ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

«arseniuro di gallio	031-001-00-4	215-114-8	1303-00-0»	
----------------------	--------------	-----------	------------	--

2) nell'appendice 6 la tabella include le seguenti voci secondo l'ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

«epossiconazolo (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)- [(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]ossirano	613-175-00-9	406-850-2	133855-98-8	
nitrobenzene	609-003-00-7	202-716-0	98-95-3	
ftalato di diesel	607-702-00-1	201-559-5	84-75-3	
N-etil-2-pirrolidone; 1-etilpirrolidin-2-one	616-208-00-5	220-250-6	2687-91-4	
pentadecafluorottanoato d'ammonio	607-703-00-7	223-320-4	3825-26-1	
acido perfluorottanoico	607-704-00-2	206-397-9	335-67-1	
2-etilesil 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato	050-027-00-7	239-622-4	15571-58-1»	

## ALLEGATO III

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) nell'appendice 1 la tabella include la seguente voce secondo l'ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

«pece, catrame di carbone, alta temperatura;  (il residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Sostanza solida nera con punto di rammollimento da 30 °C a 180 °C (86 °F - 356 °F). Composto prevalentemente da una complessa miscela di idrocarburi aromatici a tre o più anelli condensati.)	648-055-00-5	266-028-2	65996-93-2»	
---	--------------	-----------	-------------	--

2) nell'appendice II è soppressa la seguente voce:

«pece, catrame di carbone, alta temperatura;  (il residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Sostanza solida nera con punto di rammollimento da 30 °C a 180 °C (86 °F - 356 °F). Composto prevalentemente da una complessa miscela di idrocarburi aromatici a tre o più anelli condensati.)	648-055-00-5	266-028-2	65996-93-2»	
---	--------------	-----------	-------------	--

3) nell'appendice 4 la tabella include la seguente voce secondo l'ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

«pece, catrame di carbone, alta temperatura;  (il residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Sostanza solida nera con punto di rammollimento da 30 °C a 180 °C (86 °F - 356 °F). Composto prevalentemente da una complessa miscela di idrocarburi aromatici a tre o più anelli condensati.)	648-055-00-5	266-028-2	65996-93-2»	
---	--------------	-----------	-------------	--

4) nell'appendice 6 la tabella include la seguente voce secondo l'ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

«pece, catrame di carbone, alta temperatura;  (il residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Sostanza solida nera con punto di rammollimento da 30 °C a 180 °C (86 °F - 356 °F). Composto prevalentemente da una complessa miscela di idrocarburi aromatici a tre o più anelli condensati.)	648-055-00-5	266-028-2	65996-93-2»	
---	--------------	-----------	-------------	--